Senato della Repubblica Il Senatore Segretario

Roma, 18/12/2014

Al Signor Ministro della Giustizia On. Andrea Orlando Via Arenula, 70 00186 - Roma

Gentile Signor Ministro,

lo scorso 1 dicembre, su Sua proposta, il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di decreto delegato che recepisce le proposte elaborate dalla commissione ministeriale per dare attuazione alla legge delega 67/2014, in materia di pene detentive non carcerarie e depenalizzazione. Non vogliamo qui entrare nel merito degli obiettivi perseguiti, né dello strumento utilizzato, ma riteniamo importante farle pervenire alcune osservazioni in merito all'effetto che l'istituto che si vuole introdurre con il citato decreto avrà sulla tutela e la protezione del benessere degli animali.

L'istituto di non punibilità per tenuità del fatto, previsto dallo schema di decreto, consentirà l'archiviazione di procedimenti iniziati che abbiano come oggetto reati sanzionati con una pena detentiva non superiore nel massimo a 5 anni o con una sanzione pecuniaria, prevista da sola o in aggiunta al carcere.

Stiamo parlando di reati come furto semplice, danneggiamento, minaccia, ovvero condotte che ledono diritti soggettivi, ma anche dei reati di maltrattamento degli animali, che il nostro ordinamento considera lesivi di interessi diffusi. Non è superfluo in questo caso ricordare, com'è noto, che le vittime di questi reati, diversamente da quanto avviene nel caso delle altre condotte interessate, non possono far valere direttamente i propri diritti.

Queste caratteristiche particolari fanno sì che l'istituto che si vuole introdurre abbia l'indesiderata conseguenza di abrogare di fatto, quasi, la Legge 189/2004, Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate, che è invece il simbolo di una trasformazione culturale e dell'evoluzione del nostro ordinamento in materia di tutela del benessere di esseri senzienti.

L'articolo 2, lettera b) dello schema di decreto prevede che, per avviare il nuovo procedimento di archiviazione, il pubblico ministero dia avviso ad indagato e parte lesa, perché possano interloquire e, eventualmente, contestare la ritenuta tenuità. L'articolo 3 stabilisce che prima dell'archiviazione anche il giudice "senta" la parte lesa, consentendole di interloquire sul tema della tenuità, al pari del p.m. e dell'imputato. Resta inoltre ferma la possibilità per la vittima di ottenere ristoro in sede civile.

Nel caso dei maltrattamenti degli animali, si verrebbe a creare una situazione di sistematico sbilanciamento del giudizio in favore dell'indagato, essendo del tutto evidente che, al contrario delle vittime delle altre condotte interessate, gli animali non possono in alcun modo contestare la ritenuta tenuità del fatto. Né potrebbe risolvere il problema il ricorso all'articolo 7 della Legge 189/2004 che, come riconosciuto anche dalla sentenza n. 34095 del 12 maggio 2006 (Cass. Pen. Sez. III), legittima le associazioni animaliste ad esercitare i diritti e le facoltà della parte lesa, dato il rischio che, nonostante la loro costante e fondamentale vigilanza, queste non vengano informate delle denuncia o vengano informate in ritardo, rimanendo escluse dal procedimento, come purtroppo accade.

Da giorni, infatti, riceviamo segnalazioni di cittadini e organizzazioni della società civile, che esprimono forte preoccupazione per questa possibile involuzione rispetto a reati di odiosa crudeltà. Per queste ragioni abbiamo voluto portare alla Sua attenzione le particolari caratteristiche dei reati di maltrattamento degli animali, perché possa valutare l'opportunità di introdurre delle modifiche allo schema di decreto, che salvaguardino la funzione deterrente oltre che simbolica dei reati introdotti dalla Legge 189/2004, il cui svuotamento crediamo non essere nelle intenzioni né fra gli obiettivi della Legge delega 28 aprile 2014, n. 67.

Certe della Sua sensibilità verso il tema Le porgiamo cordiali saluti.

Sen. Silvana Amati

Sen. Monica Cirinnà